

Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia
Avv. Dalmazio BOSSI
Via Verdelli 2
26013 CREMA (Cr)
Tel. 0373/257472

24 ottobre 2016

Il sig. RAIMONDI GIAMPIERO – tessera arbitrale n. 450863 – direttore di gara nella finale di girone della gara provinciale indetta dal Comitato di CREMA ha riferito che il giocatore PEDRIGNANI ALBERTO, cartellino n. 437708 tesserato per la soc. MCL CAPERGNANICA e il giocatore GUGLIERI PAOLO, cartellino n. 394128 tesserato per la società VIS TRESORE, a causa di un'errata valutazione su una misurazione, valutazione poi corretta, si insultavano a vicenda con bestemmie e parolacce.

Inoltre il giocatore PEDRIGNANI ALBERTO inveiva contro l'arbitro.

A parere del sottoscritto Giudice Territoriale per la LOMBARDIA la denuncia è troppo vaga e scarna: il denunciante avrebbe dovuto riferire i termini usati dal PEDRIGNANI per inveire contro l'arbitro, ed il termini che si sono scambiati i giocatori.

Il denunciante ha pure riferito che i giocatori si sono insultati con bestemmie: è troppo soggettiva la valutazione data dal denunciante.

Per questi motivi il Giudice Territoriale per la LOMBARDIA, in assenza di precisazioni oggettive e rilevanti, non ritiene che i giocatori PEDRIGNANI ALBERTO e GUGLIERI PAOLO abbiano violato il regolamento di giustizia e disciplina.

Pertanto

archivia

la denuncia.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia
(avv. Dalmazio Bossi)

